

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2025 del 28 ottobre 2014****Nuovi criteri e modalità per l'erogazione dei contributi a favore dei Comuni della Regione Veneto che promuovono interventi per il contenimento dell'inquinamento luminoso.**

La legge regionale 11 agosto 2009 n. 17, legge nel seguito, all'articolo 10 punto 2, prevede che la Regione definisca i criteri e le modalità per concedere contributi ai Comuni per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale, secondo le disposizioni impartite dalla stessa legge.

In base ai finanziamenti disponibili sul bilancio regionale verrà predisposta una graduatoria secondo i nuovi criteri di priorità che seguono.

La percentuale di contributo, senza differenziarla tra bonifiche e adeguamento di impianti esistenti e nuovi impianti di illuminazione, ai sensi della l.r. 17/2009, viene stabilita in misura non superiore all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati.

Verrà riconosciuta una spesa massima ammissibile non superiore a €100.000,00 (centomila euro).

Ogni anno un Comune potrà presentare un'unica istanza di contributo per un solo intervento.

Nell'istanza deve essere riportata:

- dichiarazione che il PICIL - Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso, è stato approvato ed è vigente nel proprio territorio o, in alternativa, che è stato redatto il PAES – Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile;
- indicazione della percentuale di contributo richiesta per la realizzazione dell'intervento proposto;
- dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato circa i consumi dell'impianto esistente che andrà sostituito e i consumi previsti dall'impianto nuovo;
- data di presentazione della domanda.

In funzione di quanto indicato nell'istanza, verrà assegnato il seguente punteggio:

PICIL approvato	Sì: punti 5	No: punti 0
oppure in alternativa PAES predisposto	Sì: punti 2	No: punti 0
Cofinanziamento	% più alta proposta dal Comune: punti 5	% intermedia: punteggio proporzionale % più bassa proposta dal Comune: punti 0
Risparmio energetico	% più alta proposta dal Comune: punti 10	% intermedia: punteggio proporzionale % più bassa proposta dal Comune: punti 0

La Regione, attraverso i competenti uffici, verifica l'attuazione degli interventi proposti dai Comuni e successivamente alla trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori ai sensi della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e della documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta, procederà a liquidare il contributo stabilito.